

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

SETTORE 3° PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LL.PP.

Definitivo 2/2/2012



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL
MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO
BASE AL FINE DI MINIMIZZARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE
ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

TESTO DEL REGOLAMENTO

Comune di Casalnuovo di Napoli

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base

INDICE

Riferimenti normativi	pg. 3
Capo I - Contenuti e finalità	pg. 4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pg. 4
Articolo 2 - Obiettivi del regolamento	pg. 4
Capo II - Localizzazione degli impianti	pg. 5
Articolo 3 - Aree di localizzazione	pg. 5
Articolo 4 - Limiti e divieti	pg. 5
Articolo 5 - Piano di Zonizzazione Elettromagnetica	pg. 6
Capo III - Programma annuale dei siti	pg. 6
Articolo 6 - Programma annuale dei siti	pg. 6
Capo IV - Procedimento per l'installazione degli impianti	pg. 7
Articolo 7 - Domanda di installazione	pg. 7
Articolo 8 - Collaudo e messa in esercizio	pg. 10
Articolo 9 - Partecipazione al procedimento	pg. 11
Capo V - Controllo del territorio	pg. 11
Articolo 10 - Funzioni di vigilanza e controllo	pg. 11
Articolo 11 - Censimento degli impianti	pg. 12
Articolo 12 - Azioni di risanamento	pg. 12
Articolo 13 - Rimozione degli impianti	pg. 13
Articolo 14 - Sanzioni amministrative	pg. 13
Capo VI - Disposizioni finali	pg. 14
Articolo 15 - Entrata in vigore	pg. 14
Allegato I - Protocollo d'intesa tra Comune e soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare	pg. 15

Visto il D.M. n. 381 del 10.09.1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

Vista la legge quadro n. 36 del 22.2.2001 sull’esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il D.P.C.M. 8.7.2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 Ghz”;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e sue successive modifiche;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 10 ottobre 2003 con cui è stato dichiarato illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 04/09/2002 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443” (legge Gasparri) per eccesso di delega rispetto alla Legge di delegazione 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la Legge Regionale Campania 24.11.2001 n. 14 avente ad oggetto “la tutela della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per telecomunicazioni”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3202, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 40 del 26/08/2002, recante “Linee Guida per l’applicazione della L.R. Campania n. 14/2001”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. _ del ____

Capo I

Contenuti e finalità

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", adottato in conformità delle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria per l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, per diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli dell'erogazione per il servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT) e di altri servizi similari (quali WI-FI e WLL), nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, dal D.lgs. 1 agosto 2003, n.259 e dalla legge regionale 24 novembre 2001, n.14, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHZ e 300 GHZ.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nelle disposizioni legislative richiamate al precedente comma.
4. Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le apparecchiature per uso domestico e individuale, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. 2, 4 e 12 della L. n. 36/2001, quelle dei radioamatori, regolate dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, nonché quelle destinate o utilizzate dalle Forze di Polizia e Militari nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali, ovvero dai gestori delle linee ferroviarie o ad essi assimilati.

Articolo 2 - Obiettivi del regolamento.

1. Il presente Regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in applicazione del principio di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Capo II

Localizzazione degli impianti

Articolo 3 - Aree di localizzazione.

1. Fermi restando i divieti e i limiti di cui al successivo art. 4, gli impianti devono essere collocati preferibilmente nelle seguenti aree, secondo l'ordine di priorità riportato:
 - 1) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - 2) Aree Cimiteriali;
 - 3) Fasce di rispetto cimiteriale, stradale ed autostradale;
 - 4) Infrastrutture della viabilità;
 - 5) Aree industriali, prevalentemente a bassa occupazione;
 - 6) Altre aree, unicamente qualora il gestore dimostri la non idoneità di tutte le precedenti ai fini della copertura del servizio, escluse le aree di saturazione individuate dalla G.M. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. In caso di collocazione in aree comunali, il Comune stipulerà contratti di locazione con uno o più gestori di telefonia i cui impianti saranno realizzati su tralicci autonomi o in comunione.

Articolo 4 - Limiti e divieti.

1. Al fine di limitare la esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è vietata la installazione di impianti a distanza inferiore di mt 100 dai seguenti "Siti sensibili":
 - aree ed edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni);
 - asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
 - ospedali, presidi sanitari e studi medici;
 - case di cura, case di riposo per anziani e centri di accoglienza;
2. E' stabilito altresì il divieto di installazione degli impianti sugli immobili e nelle aree di valore storico-architettonico, paesaggistico e/o culturale ai

sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

3. Nel caso di collocazione sui tetti degli edifici, ove compatibile, l'impianto non potrà eccedere l'altezza di 3 metri dal piano di copertura stesso.
4. In nessun caso sarà consentita la realizzazione di impianti su edifici abusivi o difformi dai titoli autorizzatori rilasciati dall'UTC.
5. Nella installazione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle vicinanze e alla riduzione dell'impatto visivo di detti impianti.

Articolo 5 - Piano di Zonizzazione Elettromagnetica.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento la Giunta, previa consultazione dei gestori, provvede all'approvazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica individuando le zone di saturazione nelle quali sarà vietata la installazione di nuovi impianti e sarà stabilita, di concerto con i soggetti gestori, la delocalizzazione di una parte degli impianti al fine di ridurre la esposizione alle onde elettromagnetiche.

Capo III

Programma annuale dei siti

Articolo 6 - Programma annuale dei siti.

1. Ai fini della razionalizzazione delle reti e della corretta installazione, nel rispetto del principio di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, i titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 15 febbraio di ogni anno, il programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare; il Comune provvede sulla base del programma alla verifica della assentibilità di nuovi impianti nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, i titolari degli impianti e i Gestori delle Reti devono presentare il Programma di cui al comma che precede entro 45 giorni

dalla richiesta effettuata dal Responsabile SUAP ai sensi del successivo art. 11.

3. Il programma annuale delle installazioni deve essere presentato su supporto cartaceo ed informatico e deve essere corredato da:
 - Planimetria con la localizzazione degli impianti;
 - Documentazione tecnica prevista dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - Relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali ed ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente.
 - Relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
4. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione al protocollo, i programmi si intendono approvati.
5. I Programmi annuali approvati vengono resi disponibili sul sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
6. In caso di mancata presentazione del programma annuale dei siti da parte degli operatori non saranno consentite nuove installazioni di impianti.

Capo IV

Procedimento per l'installazione degli impianti

Articolo 7 - Domanda di installazione.

1. Le nuove installazioni e le modifiche agli impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione nei modi e termini di cui alle procedure attualmente vigenti e subordinate all'acquisizione del parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli ai fini della concreta attivazione, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre che della normativa statale e regionale sugli impianti generanti campi elettromagnetici.

2. Le installazioni dei suddetti impianti su aree libere pubbliche o private, riguardanti il manufatto alla base del traliccio, le pertinenze tecnologiche e le recinzioni sono soggette a idoneo titolo autorizzativo, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine allo strumento urbanistico vigente o in corso di adozione e al programma annuale dei siti di cui al Capo III del presente Regolamento.
3. Stante la natura sostanzialmente commerciale degli impianti di telecomunicazione e la loro rilevanza di servizio di pubblica utilità che essi rivestono, la domanda di cui al presente articolo deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune.
4. I titolari degli impianti di telecomunicazione devono presentare la domanda in duplice copia, allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:
 - Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
 - Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
 - Dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS;
 - Scheda tecnica dell'impianto, con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche:
 - o tipo, modello e dimensioni di ciascuna antenna trasmittente;
 - o i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - o la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - o l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - o il guadagno dell'antenna;
 - o l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - o la polarizzazione;
 - o la frequenza utilizzata;
 - o la potenza massima immessa in antenna.

- Estratto del P.R.G.;
- Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- Planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 500 metri;
- Documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- Relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- Elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- Dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento ed è conforme al Programma annuale dei siti già presentato;
- In caso di impianti realizzati su edifici preesistenti, dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta la conformità del fabbricato ai titoli edilizi rilasciati dall'UTC;
- Atto unilaterale d'obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla cessazione dell'attività del sito.

Articolo 8 - Collaudo e messa in esercizio.

1. Una volta realizzato l'impianto, secondo quanto previsto negli elaborati allegati al titolo concessorio, lo stesso deve essere sottoposto a collaudo, sia da un punto di vista funzionale-strutturale che di verifica rispetto ai limiti del campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa.
2. Il collaudo di cui sopra deve essere eseguito da un ingegnere, o da un architetto, iscritto all'ordine professionale da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell'opera e nella Direzione lavori della medesima.
3. Il titolare del titolo edilizio ha l'obbligo di presentare la comunicazione di fine lavori, esplicitando la data di ultimazione degli stessi e di comunicare, entro 30 giorni da tale ultima data, la nomina del collaudatore e i termini temporali entro cui verranno eseguite le operazioni di collaudo.
4. Il collaudatore deve accertare:
 - se l'opera, le strutture e gli impianti sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo il progetto approvato;
 - se i valori di intensità del campo elettrico, magnetico e di potenza dell'onda piana sono conformi alle prescrizioni di legge e a quanto attestato dal gestore.
5. Il collaudatore deve presentare al Comune, in duplice copia, il certificato di collaudo. Una delle due copie verrà restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
6. In assenza della predetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.
7. L'Amministrazione Comunale, potrà verificare, in qualsiasi momento, anche successivo all'attivazione degli impianti conseguente alle favorevoli operazioni di collaudo, l'effettiva rispondenza delle emissioni alle norme di legge e a quanto dichiarato nel nominato verbale di collaudo.
8. Effettuate la dichiarazione di fine lavori e le operazioni di collaudo, il gestore dell'impianto dovrà comunicare ufficialmente all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Napoli la data della sua messa in funzione con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 9 - Partecipazione al procedimento.

1. Il Comune, con le modalità previste dal proprio regolamento di accesso agli atti e fermo restando la normale procedura di pubblicità degli atti autorizzativi, garantisce la partecipazione al procedimento di rilascio del titolo autorizzativo di cui al precedente articolo 7.
2. I cittadini singoli, i titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati di cui possa derivare un pregiudizio concreto dall'installazione degli impianti possono presentare osservazioni.
3. Il Comune è abilitato a sottoscrivere con i Gestori di telefonia protocolli d'intesa per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, in conformità del protocollo d'intesa stipulato tra l'A.N.C.I. e il Ministero delle Telecomunicazioni secondo lo schema allegato (All. I). Il Comune è abilitato a stipulare con i Gestori di telefonia contratti di locazione.

Capo V

Controllo del territorio

Articolo 10 - Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli.
2. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta di installazione.
3. Le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio di Protezione dell'Ambiente del Comune, anche dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per la tematica delle radiazioni non ionizzanti.
4. Gli impianti sono sottoposti ad un programma di monitoraggio continuo, a cura dell'A.R.P.A.C. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini, sentita l'Azienda Sanitaria Locale e l'A.R.P.A.C.

5. I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
6. Accertando tramite il sistema di rilevamento di cui sopra un livello di emissioni superiore alla norma, l'A.R.P.A.C. o altro soggetto delegato dal Comune, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per adottare tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei livelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Censimento degli impianti.

1. Il Responsabile del SUAP procede, di concerto con il Responsabile del Servizio Protezione dell'Ambiente, al censimento degli impianti esistenti entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile SUAP invita i titolari degli impianti a trasmettere i Programmi di cui al precedente art. 6, assegnando il termine di 45 giorni.
2. In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, e comunque in caso di Programmi incompleti, il Responsabile SUAP procederà alla revoca delle autorizzazioni corrispondenti a impianti non inseriti in programmi presentati, ordinandone la rimozione e comminando le altre sanzioni previste dal successivo art. 14.

Art. 12 - Azioni di risanamento.

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAC e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni

volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 13 - Rimozione degli impianti

1. Il Comune dispone la rimozione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in prossimità di siti sensibili ex art. 4 del presente Regolamento o in zone di saturazione ex art. 5;
 - In caso di collocazione su aree diverse da quelle indicate all'art. 3 punti da 1) a 5) del presente Regolamento, su richiesta del Comune il Gestore non dimostra la impossibilità di garantire ugualmente la integrale copertura del territorio comunale mediante altra collocazione;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. La individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti dettati dal presente Regolamento comunale anche eventualmente mediante accordo tra il gestore e il Comune.

Articolo 14 - Sanzioni amministrative.

1. Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza del titolo autorizzativo di cui all'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 25.000,00. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio e la rimozione dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nel titolo autorizzativo è soggetta alla sanzione amministrativa pari a euro 25.000,00. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione

dell'attività fino al ripristino delle condizioni previste dal titolo autorizzativo.

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca del titolo autorizzativo rilasciato e all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, è applicata la sanzione amministrativa di euro 25.000,00. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. In caso di recidiva è applicata una sanzione di euro 50.000,00 ed è ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca del titolo autorizzativo.
6. L'inadempimento degli obblighi di adeguamento degli impianti entro i termini imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari ad euro 25.000,00.
7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 14 giorni entro il quale l'obbligo imposto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine viene applicata la ulteriore sanzione di euro 25.000,00.
9. Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività e viene revocato il titolo autorizzativo già rilasciato.
10. In caso di più violazioni l'importo complessivo delle sanzioni non può superare euro 100.000,00.
11. Per quanto non disciplinato nel presente Capo trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 15 della L. 36/2001 e all'art. 9 della L.R.C. n. 14/2001.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15 - Entrata in vigore.

1. Il Regolamento ha decorrenza dalla data d'esecutività della delibera d'approvazione.

2. Dalla data di decorrenza il Regolamento sarà applicato per l'esame di ogni richiesta di nuova installazione o modifica degli impianti esistenti.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultano in contrasto o in compatibili.
4. Si allegano inoltre al presente regolamento i seguenti documenti:
 - Allegato I: Schema di Protocollo d'intesa tra Comune e soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare.

Allegato I - Protocollo d'intesa tra Comune e soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare

I soggetti gestori dei servizi di telefonia mobile si impegnano alla data di sottoscrizione del presente protocollo:

- 1) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- 2) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base;
- 3) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, dei criteri di localizzazione fissati dal Regolamento;
- 4) ad individuare a norma del presente Regolamento, gli impianti esistenti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;
- 5) a sostenere, previo concerto, l'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di

stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio continuo dei suddetti campi;

6) a verificare la possibilità, con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile di condivisione dei siti;

Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna:

- a) relativamente alle nuove istanze ad esprimere, ai sensi dell'art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, a effettuare le valutazioni in merito alla conformità delle istanze di autorizzazione all'installazione degli impianti in base ai requisiti richiesti dagli uffici comunali;
- b) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- c) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel pieno rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;
- d) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;
- e) a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale;
- f) a sottoscrivere uno specifico accordo con l'ARPAC, al fine di consentire la gestione operativa del Protocollo di competenza dell'Agenzia ed effettuare attività di controllo e vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di stazioni radio base, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi

degli organismi di prevenzione e controllo individuati dalle normative per competenza.